

**REGOLAMENTO (CE) N. 1479/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2001**

**relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e
dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 ⁽³⁾, e da ultimo modificato e ampliato dall'accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 ⁽⁴⁾, stabilisce che possono essere effettuati trasferimenti tra anni contingenti.
- (2) Il 1° settembre 2000 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per ottenere flessibilità supplementari, e specificamente per poter riportare all'anno 2001 dei quantitativi dai limiti quantitativi previsti per l'anno 2000.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in

quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è opportuno che la richiesta venga accolta.
- (5) Perché gli operatori possano beneficiarne, il regolamento dovrebbe entrare in vigore prima possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese per l'anno contingente 2001, come precisato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica all'anno contingente 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 367 del 31.12.1988, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.

ALLEGATO

720 CHINA — Fiera di Berlino					Adeguamento				
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2001	Nuovo limite	Quantità in unità	Quantità in kg/pezzi	%	Flessibilità	Nuovo limite
IA	B1	kg	317 000	309 310		12 680	4,0	Riporto dall'anno 2000	321 990
IA	B2	kg	1 338 000	1 391 520		53 520	4,0	Riporto dall'anno 2000	1 445 040
IA	B2A	kg	159 000	165 360		6 360	4,0	Riporto dall'anno 2000	171 720
IA	B3	kg	196 000	203 840		7 840	4,0	Riporto dall'anno 2000	211 680
IA	B3A	kg	27 000	28 080		1 080	4,0	Riporto dall'anno 2000	29 160
IB	B4	pezzi	2 061 000	2 205 270	30 451	4 699	1,5	Riporto dall'anno 2000	2 235 721
IB	B5	pezzi	705 000	754 350	28 200	6 225	4,0	Riporto dall'anno 2000	782 550
IB	B6	pezzi	1 689 000	1 807 230	67 560	38 386	4,0	Riporto dall'anno 2000	1 874 790
IB	B7	pezzi	302 000	259 060	12 080	2 177	4,0	Riporto dall'anno 2000	271 140
IB	B8	pezzi	992 000	801 126	39 680	8 626	4,0	Riporto dall'anno 2000	840 806
IIA	B9	kg	294 000	320 460		11 760	4,0	Riporto dall'anno 2000	332 220
IIIB	B10	paia	2 215 000	2 414 350	88 600	5 212	4,0	Riporto dall'anno 2000	2 502 950
IIB	B12	paia	843 000	918 870	33 720	1 388	4,0	Riporto dall'anno 2000	952 590
IIB	B19	pezzi	5 431 000	5 593 930	217 240	3 682	4,0	Riporto dall'anno 2000	5 811 170
IIA	B20/39	kg	372 000	405 480		5 690	1,5	Riporto dall'anno 2000	411 170
IIB	B21	pezzi	964 000	1 050 760	38 560	16 765	4,0	Riporto dall'anno 2000	1 089 320
IIA	B22	kg	332 000	341 960		13 280	4,0	Riporto dall'anno 2000	355 240
IIB	B24	pezzi	1 138 000	1 240 420	45 520	11 672	4,0	Riporto dall'anno 2000	1 285 940
IIA	B32	kg	184 000	189 520		7 360	4,0	Riporto dall'anno 2000	196 880
IIIA	B37	kg	567 000	480 229		22 680	4,0	Riporto dall'anno 2000	502 909
IIIA	B37A	kg	158 000	162 740		6 320	4,0	Riporto dall'anno 2000	169 060